



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 75 del 18/09/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AREE SGAMBAMENTO CANI

L'anno 2019 addì diciotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 17 Consiglieri:

RICCI ALESSANDRO	Presente	BAROZZI ANDREA	Presente
MORETTI MARCO	Presente	BIONDI ANGELO	Presente
LANDI STEFANO	Presente	BETTI CARLOTTA	Presente
LICAUSI ENRICO	Presente	DI VINCENZO MATTEO	Presente
DAVOLI CECILIA	Presente	FALCO FORTUNATO	Presente
ALDROVANDI SILVIA	Presente	CEVOLANI CHIARA	Presente
MARTELLI ELEONORA	Presente	MINISSALE GIUSEPPE	Presente
SARTI BEATRICE	Presente	SPARACINO	Presente
GOTTI JACOPO	Presente	FRANCESCA	

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Bertagnoni Giuliana, Testa Gianluca, Bianconcini Sarah, Morini Giorgia.

Presiede LANDI STEFANO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE PETRUCCI RITA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Licausi Enrico, Barozzi Andrea, Sparacino Francesca.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 75 del 18/09/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AREE SGAMBAMENTO CANI

Relaziona il **Sindaco** che ricorda la discussione nella riunione della II Commissione consiliare del 13/09/2019 e la proposta di integrazione del testo all'art.6, comma 19, di cui dà lettura. Illustra ogni regola d'uso e anticipa che è in atto lo studio di un altro regolamento su benessere animale.

Il Consigliere **Giuseppe Minissale** anticipa voto favorevole.

La Consigliera **Francesca Sparacino** anticipa voto favorevole.

La Consigliera **Cecilia Davoli** anticipa voto favorevole, auspicando adeguata vigilanza su tali aree. La Consigliera anticipa altresì lo studio sul tema della sepoltura degli animali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che gli interventi suddetti vengono verbalizzati ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 42 del vigente regolamento consiliare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2001 e che il relativo contenuto integrale è registrato in appositi supporti informatici, conservati a cura del Segretario Comunale.

Premesso che è presente sul territorio comunale un'area sgambamento cani ed è intenzione dell'Amministrazione istituirne altre, valutate le esigenze del territorio;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare l'utilizzo dell'area di sgambamento cani con un apposito regolamento, al fine di regolare adeguatamente l'utilizzo delle aree al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Vita la proposta di regolamento, che si compone di n. 9 articoli, come da allegato (all.A) ;

Sentita la competente Commissione consiliare competente riunitasi in data 13/9/2019;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Ente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio/Area competenti;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 17

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento che si compone di n. 9 articoli, "Regolamento comunale aree sgambamento cani" (all.A) .
2. di disporre la pubblicazione sul sito e darne massima diffusione.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
Voti favorevoli: n. 17

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 75 del 18/09/2019

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
LANDI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Regolamento Comunale aree di sgambamento cani

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 18 settembre 2019

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBAMENTO CANI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi delle parti

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Apertura dell'area

Art. 8 Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Art. 2) Definizioni

a) Area di sgambamento per cani:

area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area. Vi è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) Proprietario/Conduuttore:

persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani (regolarmente iscritti all'anagrafe canina) e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento (anche temporaneo).

c) Gestore:

soggetto cui può essere affidata in convenzione la gestione dell'area sgambamento secondo protocollo definito con l'Amministrazione Comunale.

Art. 3) Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria. Gli spazi dovranno essere adeguati, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4) Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art. 5) Oneri e obblighi delle parti

In caso di assegnazione in gestione dell'area, gli oneri e gli obblighi di entrambe le parti formeranno oggetto di specifica convenzione che verrà stipulata a seguito di affidamento.

Il Comune provvederà comunque periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6) Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. L'area è a disposizione in regime di autogestione dei fruitori, che assumono le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente a cani accompagnati dai proprietari/conduuttori:
 - I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
 - I fruitori dell'area rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale (ai sensi dell'art. 20 L.R. 59/2009).
 - L'accesso è consentito solo ai cani superiori ai tre mesi di età e con profilassi vaccinatoria effettuata ed in regola.

-
3. I proprietari/conduuttori, per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
 4. Lo scopo dell'area di sgambamento è quello di dare la possibilità di poter far correre il cane liberamente, ma anche quello di farlo socializzare con altri della sua specie. E' possibile l'accesso all'area a più cani contemporaneamente, laddove vi sia unanime accordo tra i fruitori presenti, fino ad un numero massimo di cani stabilito per ogni area in funzione dell'estensione. Deve essere sempre garantita la sicurezza dei presenti ed evitati scontri tra animali.
 5. I proprietari/conduuttori possono entrare nell'area di sgambamento per un periodo massimo di 60 minuti.
 6. Se l'area è già occupata da altri utenti, per un periodo superiore ai 60 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, questi sono tenuti ad uscire dall'area, con il cane in propria custodia, per consentire l'accesso al fruitore successivo.
 7. Se nella zona si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare la zona con il cane in propria custodia.
 8. I minori di anni 18, possono entrare nell'area se accompagnati da persona adulta o da soli se nell'area è presente solamente il proprio cane.
 9. Ai minori di anni 14 è consentito l'accesso nell'area esclusivamente se accompagnati da persona adulta. Ogni responsabilità, in caso di danni a cose o persone è imputabile al trasgressore e a chi ne esercita la patria potestà.
 10. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti dissenzienti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
 11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.
 12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina, in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambamento. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestano ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area.
 13. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani.
 14. È vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo (per uso umano o animale) fatto salvo in caso di manifestazioni od eventi.
 15. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
 16. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
 17. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
 18. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
 19. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli. Il proprietario/conduuttore di un cane dovrà impedire al proprio cane di arrecare alcun danno alla struttura, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà in particolare impedire al proprio cane di scavare buche e/o arrecare danno alle reti di recinzione. Si richiamano in proposito le responsabilità civili e penali di cui al comma 2.
 20. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013.

Art. 7) Apertura dell'area

1. Gli orari di apertura verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'orario sarà affisso fuori dall'area.
3. In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.
4. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 8) Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

1. La funzione di controllo sull'utilizzo dell'area di sgambamento può essere svolta da Volontari appositamente individuati singoli o associati.
2. La funzione di vigilanza e sanzioni è svolta dagli agenti di Polizia Municipale, dalle altre forze di polizia.
3. Il personale del servizio veterinario della competente USL potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
4. Chiunque nominato, nello svolgimento della propria funzione di controllo, potrà richiamare il proprietario/conducente al rispetto delle norme del presente regolamento. Il proprietario conducente che ripetutamente disattende ai suddetti richiami verrà allontanato dall'area. In caso di gravi violazioni di legge in materia, il soggetto al controllo dovrà rivolgersi alle autorità competenti.
5. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs n.267/2000 (da € 25,00 a € 500,00).
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengano alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art. 9) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale.



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 1173 / 2019
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AREE SGAMBAMENTO
CANI**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/09/2019

IL RESPONSABILE
PETRUCCI RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Bologna

Proposta N. 1173 / 2019
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE AREE SGAMBAMENTO
CANI**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Lì, 10/09/2019

IL RESPONSABILE
LANDINI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)